

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2002

**relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso**

[notificata con il numero C(2002) 518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/53/CE consente la cancellazione dal registro automobilistico solo su presentazione di un certificato di rottamazione.
- (2) Per consentire alle autorità competenti di riconoscere e di accettare reciprocamente i certificati di rottamazione rilasciati in altri Stati membri, la direttiva 2000/53/CE stabilisce che la Commissione istituisca i requisiti minimi per il certificato di rottamazione.
- (3) I requisiti minimi servono a individuare con certezza l'identità e le coordinate dell'impianto di trattamento, dell'autorità competente e del detentore del veicolo, nonché una serie di informazioni riguardanti il veicolo medesimo.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE contiene almeno le informazioni di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32.

## ALLEGATO

**Requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE**

1. Nome e indirizzo, firma e numero di registrazione o identificazione <sup>(1)</sup> dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.
2. Nome e indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE) per gli stabilimenti o le imprese che rilasciano il certificato di rottamazione.
3. Se il certificato viene rilasciato da un produttore, un distributore o un operatore addetto alla raccolta per conto di un impianto di trattamento autorizzato, nome, indirizzo e numero di registrazione o identificazione <sup>(1)</sup> dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.
4. Data di rilascio del certificato di rottamazione.
5. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del veicolo [allegare il documento di immatricolazione o una dichiarazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato che attesti la distruzione del documento di immatricolazione <sup>(2)</sup>].
6. Classe, marca e modello del veicolo.
7. Numero di identificazione del veicolo (telaio).
8. Nome, indirizzo, nazionalità e firma del detentore o del proprietario del veicolo consegnato.

---

<sup>(1)</sup> È possibile derogare a questo requisito se il sistema di registrazione o identificazione nazionale non prevede l'attribuzione di tale numero.

<sup>(2)</sup> È possibile derogare a questo requisito se viene utilizzato un sistema elettronico che non fornisce un documento di immatricolazione su carta.